



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001**

PARTE GENERALE

DEL CONSORZIO DELLE ONG PIEMONTESI ETS

(COP ETS)

**Approvato dal Consiglio Direttivo
in data 9 marzo 2023**

Stefania Di Campi
Presidente e Legale Rappresentante
del Consorzio delle Ong Piemontesi ETS

Consorzio delle Ong Piemontesi ETS

Via Borgosesia n°30
10145 Torino

Tel: 011/7412507

Fax: 011/745261

E-Mail: cop@ongpiemonte.it

Sito Internet: www.ongpiemonte.it

Codice fiscale n. 97657340010

1. DESCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Ragione sociale: Consorzio delle Ong Piemontesi ETS (COP ETS)

Sede legale: Via Borgosesia n°30, 10145 Torino

Forma giuridica: Associazione Riconosciuta, di secondo livello

In data 11 maggio 2022 e con DD della Regione Piemonte n°808/A1419A/2022 il Consorzio delle ONG Piemontesi ETS (rep. n. 29159; CF 97657340010) è stato iscritto nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, e per effetto della predetta iscrizione ha acquistato la personalità giuridica.

Codice Fiscale: 97657340010

Il Consorzio delle Ong Piemontesi ETS (di seguito COP) è un'Associazione Riconosciuta, di secondo livello, che riunisce le principali organizzazioni di cooperazione internazionale (32) con una sede operativa nella Regione Piemonte. L'ultimo aggiornamento dello Statuto è avvenuto in data 13 ottobre 2020 ed è stato registrato con Atto Notarile il 13 ottobre 2021 (Repertorio numero 3491 Raccolta numero 2294) e presso l'Agenzia Entrate di Uff. Ter. Torino DP II il 16/10/2020 al n. 40375 Serie 1T.

Lo Statuto dell'Associazione vieta assolutamente la distribuzione di utili e di avanzi di gestione, sancendo, altresì, l'obbligo di utilizzare il patrimonio e, in genere, le entrate, per lo svolgimento delle attività statutarie.

I suoi Soci sono, in via principale, associazioni che per Statuto perseguono in modo prevalente almeno da 3 anni obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, avendone esperienza organizzativa ed operativa.

L'Associazione è stata costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) elencate all'Art.3 dello Statuto.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si prefigge in particolare la promozione, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna nazione, del rispetto universale dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di appartenenza etnica, cittadinanza, religione, opinione politica, gruppo sociale (genere, orientamento sessuale, ecc.). Vuole contribuire alla edificazione di un mondo di pace dove, grazie alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi indipendenti diventi realtà.

L'Associazione si prefigge quindi lo scopo di riunire le organizzazioni piemontesi impegnate nella cooperazione e solidarietà internazionale e nell'educazione alla cittadinanza mondiale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.

Il COP è stato costituito nel 1997 nella forma di un «comitato di coordinamento» di 8 Ong che ha operato fino al 2004 come interlocutore politico unitario della Regione Piemonte e delle autorità locali piemontesi (senza alcuna attività operativa) con il solo scopo di promuovere il sostegno agli interventi di solidarietà internazionale e di educazione alla cittadinanza mondiale.

Il 30 settembre 2004 il COP è stato rinnovato (nuovo statuto, 9 Ong socie) ed è diventato operativo con una sede stabile a Torino

Il COP è composto da un'Assemblea, alla quale partecipano tutti i Soci, la quale in composizione ordinaria ha il compito di approvare il bilancio, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi statutari, di approvare i regolamenti interni

necessari per il funzionamento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria, invece, delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento, su modifica e durata dell'associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio, sulla approvazione ed eventuali modifiche del Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo è invece investito di tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo i poteri riservati, a norma di legge o di Statuto, all'Assemblea dei soci, al/alla Presidente e alla Presidenza. Il Consiglio Direttivo è presieduto da un/una Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. L'osservanza della legge e dello Statuto, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sono affidati all'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha i seguenti compiti (Art. 13 dello Statuto):

- vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigilare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui gli art. 5,6,7,8 del CTS
- attestare, con la nota integrativa, che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS
- procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro, ecc.
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il COP impiega personale dipendente pari, ad oggi, a 4 unità.

In vista della realizzazione dei propri scopi statutari, l'Associazione si avvale non solo dell'attività del proprio personale e dei Soci, ma anche del supporto di volontari/e ed utilizza risorse economiche che giungono al COP a seguito del versamento delle quote associative, dell'offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, di contributi concessi da Enti pubblici e da soggetti privati, erogazioni liberali, ecc.

2. PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300*", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione del COP.

Le regole, le procedure e le norme comportamentali ed etiche nel loro insieme costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le linee guida fissate da Confindustria, le indicazioni provenienti dalla prassi giurisprudenziale nonché dei contenuti della Delibera ANAC n. 32 del 20

gennaio 2016 e tenendo in particolare considerazione le caratteristiche specifiche degli Enti del Terzo Settore¹.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti dei componenti degli Organi sociali, dei Soci, dei/delle dipendenti, dei/delle collaboratori/trici, dei/delle volontari/e e di chiunque operi per conto della Associazione in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato concretizzato:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato è stata analizzata da un consulente esterno la struttura organizzativa e associativa del COP, previa acquisizione della documentazione necessaria, individuando le aree individuate come potenzialmente a rischio di commissioni dei reati elencati nel D. Lgs. n. 231/2001;
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'Associazione, dei suoi organi amministrativi, dei/delle dipendenti, dei/delle collaboratori/trici, dei/delle volontari/e e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di standards di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con l'Associazione, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (nel caso del COP l'Organo di controllo previsto dall'Art. 13 dello Statuto, di seguito identificato come "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

¹ A tal riguardo, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla prima pronuncia che, per la prima volta, dissipando i precedenti dubbi interpretativi, ha ritenuto senz'altro applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 agli Enti del Terzo Settore. Si tratta della sentenza del 22 marzo 2011, attraverso la quale, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, pronunciandosi su richiesta delle parti ex art. 63 d.lgs. n. 231/2001, ha condannato un'associazione volontaria di pubblica assistenza (A.N.P.A.) per il delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), previsto tra i reati presupposto dall'art. 24, co. 1, del d.lgs. 231/2001. In specie, la Onlus in questione è stata condannata per le condotte fraudolente attraverso le quali simulava nei confronti dei terzi la propria natura solidaristica e volontaristica (senza fini di lucro) per ottenere sussidi e contributi a titolo gratuito, nonché per assicurarsi contratti e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, anche in mancanza dei requisiti necessari. L'associazione condannata dal Tribunale milanese, pur agendo sotto la veste giuridica di un ente non profit, in realtà svolgeva attività sostanzialmente imprenditoriale nel settore sanitario perseguendo, anche e soprattutto in maniera illecita, ben precisi interessi economici. In via preliminare, il giudice adito ha contestato ai rappresentanti della Onlus, anche in concorso, una serie di reati che hanno portato al patteggiamento della pena in sede di udienza preliminare. Successivamente, in base all'art. 63 del decreto, in presenza di giudizio definitivo in capo agli imputati (i legali rappresentanti dell'ente), il giudice per l'udienza preliminare, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 (sanzioni amministrative) e all'art. 19 (confisca) del medesimo decreto, ha applicato la sanzione pecuniaria di 26.000 euro all'ente non commerciale, disponendo altresì la confisca delle giacenze bancarie e di tutti gli automezzi già oggetto del sequestro preventivo disposto dal Gip nel 2010, ritenendo, dunque, corretta l'applicazione delle sanzioni e delle misure interdittive previste dal d.lgs. 231/2001.

3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231

3.1. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori/trici a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

3.2. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

3.3. I potenziali autori dei reati 231

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i/le Legali Rappresentanti, gli/le Amministratori/trici, i/le Direttori/trici, i/le Presidenti, ecc.

Per dipendenti/collaboratori/trici il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- tutti/e coloro che sono sottoposti/e alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

3.4. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto, così come da ultimo novellati con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 74 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Art. 314 co. 1 c.p. - Peculato (ad eccezione del peculato d'uso), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- Art. 317 c.p. - Concussione;
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 bis);
- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore;
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri;
- Art. 323 c.p. - Abuso d'Ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Art. 346bis c.p. - Traffico di influenze illecite;
- Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 24 del Decreto):

- Art. 640, co. II, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche o dell'Unione Europea;
- Art. 640 ter c.p. - Frode informatica;
- Art. 2 l. 898/1986 - Delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"):

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003):

- Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati;
- Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n. 61):

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;
- Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità;
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge n. 262/2005);
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) ;
- Art. 2625, c. 2, c.c. - Impedito controllo;
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005);
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati;
- Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i delitti extra codicem (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti al mercato finanziario (art. 25 sexies, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004):

- Art. 184 T.U.F. - Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 T.U.F. - Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (che riproducono le medesime fattispecie penalistiche sopra annoverate) introdotti nel T.U.F. dalla legge Comunitaria 2004:

- Art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 187 ter - Manipolazione del mercato.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 quater 1, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7):

- Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 quinquies, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003):

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile;
- Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile;
- Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico;
- Art. 600 quater 1 c.p. - Pornografia virtuale;
- Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone;
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La legge 146/2006 prevede una serie di misure di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

L'art. 3 della predetta legge definisce Reato Transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge individua le fattispecie di seguito indicate (che, pertanto, possono fondare la responsabilità amministrativa solo qualora si verificano le condizioni anzidette):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo;
- Art. 590, c. 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 octies del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007):

- Art. 648 c.p. - Ricettazione;
- Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio;
- Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter. 1 c.p. - Autoriciclaggio.

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 bis del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi delitti informatici:

- Art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico;
- Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L'art. 24 ter del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di criminalità organizzata contemplati all'interno del codice penale:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere;
- Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo;
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 25 bis1 del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l'industria e il commercio:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 25 novies del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti *extra codicem* in materia di violazione del diritto d'autore di seguito riportati:

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge n. 633/1941.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale;
- Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale;
- Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti;
- Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione;
- Art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari);
- Art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- Art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento;
- Art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- Art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti;
- Art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Miscelazione non consentita di rifiuti;
- Art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;
- Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti;
- Art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 - Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti;
- Art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico;
- Art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente;
- Art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;
- Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti;
- Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'art. 25 duodecies, che regola gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto le fattispecie in materia di immigrazione irregolare di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998;
- Art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. 286/1998;
- Art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.

La l. 167 del 2017 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 terdecies, rubricato "razzismo e xenofobia", che fa riferimento all'art. 3, c. 3bis, l. 654/1975 (da intendersi riferito all'art. 604bis c.p., ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 21/2018).

La l. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quaterdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle frodi sportive, in particolare facendo riferimento ai delitti di cui agli articoli 1 e 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401. Legge di Conversione del D.L. n. 124 /2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies alcuni reati tributari, così come novellati per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2020, tra cui:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
- delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10;
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11.

Il D.Lgs. 75/2020, di attuazione della Direttiva 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel Decreto l'art. 25 sexiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di contrabbando di cui al DPR 43/1973.

3.5. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità

Le sanzioni che possono essere irrogate dal/dalla giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- I fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva ex ante ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da effettuare a fatto compiuto (ex post).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

4.1. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento – artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 – il Modello risulta composto da:

- procedure interne e standards di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- sistema di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ed un sistema alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante;
- comunicazione e formazione.

4.2. La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la Associazione un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito, permette di escludere totalmente la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito. Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

4.3. Obiettivi e finalità

Il COP, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nel perseguimento dei propri scopi statutari.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti/e i/le dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà associativa del COP, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare il COP, attraverso l'adozione del Modello, si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti/e coloro che lavorano in nome e per conto della Associazione e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Associazione;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Associazione, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura propria dell'Associazione e ai principi etici assunti come proprie linee guida nella sua attività;
- tutelare i soggetti che (eventualmente) segnaleranno condotte illecite o violazioni del Modello, assicurandosi che, a seguito delle segnalazioni, non venga posto in essere alcun atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante;
- consentire al COP di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della governance dell'Associazione e della sua immagine.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, il COP ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere tout court la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

4.4. Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti. A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

4.5. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio Direttivo del COP, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale della Associazione.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni interne alla Associazione, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli standards di comportamento.

4.6. Attuazione del Modello

Il Consiglio Direttivo del COP adotta decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

Il Revisore Legale dei Conti (Art. 14 dello Statuto) vigila, invece, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con specifico riferimento alle prescrizioni contenute all'interno del Modello.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello (e di eventuale impulso circa le azioni da intraprendere) spetta, inoltre, all'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

4.7. Principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I controlli effettuati devono essere documentati.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Composizione, funzioni e compiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

Il COP, in considerazione delle sue caratteristiche, ha optato per un Organismo di Vigilanza monocratico, corrispondente all'Organo di controllo previsto dall'Art. 13 dello Statuto, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

L'organo garantisce competenze in ambito penalistico, societario e di auditing. All'Organismo di Vigilanza è attribuita, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

Il mandato dell'OdV decorre dall'atto della nomina e resta in carica per tre anni. Il medesimo OdV incaricato è nominabile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Alla prescritta scadenza, l'Organismo di Vigilanza decade pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni, fino a nuova nomina del componente dell'OdV stesso. La retribuzione del predetto organo è determinata dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dal Consiglio Direttivo solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza dei componenti dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'Associazione, collaborando a tal fine ferme le predette attribuzioni, con il Consiglio Direttivo;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni degli Organi Associativi coinvolti, nel caso in cui mutate condizioni interne all'Associazione e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera dei soci investiti di funzioni di amministrazione dell'Ente, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute nell'organizzazione dell'Associazione;
- collabora con le varie funzioni associative interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'Associazione, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la

- gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, che si occupano della tutela delle privative intellettuali);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;
 - dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
 - effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
 - raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole ai soci investiti dell'amministrazione dell'Associazione;
 - verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
 - gestisce una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture associative eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
 - valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree dell'associazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con i Vertici dell'associazione e con i soggetti apicali in genere. L'OdV potrà chiedere di essere sentito dai soci che compongono gli organi associativi investiti dell'amministrazione dell'Associazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dai soci che compongono gli organi associativi investiti dell'amministrazione dell'Associazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il rapporto tra l'Associazione e il componente esterno dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

5.2. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione dell'Associazione, ivi compresi i verbali delle adunanze dei soci che compongono gli organi associativi investiti dell'amministrazione e gestione dell'Associazione; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni da qualunque soggetto impiegato nell'associazione.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi da ciascun amministratore:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti l'Associazione;

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Associazione, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture associative nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le segnalazioni (anonime e non) riguardanti condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli dell'Associazione;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del codice etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga i componenti degli organi associativi investiti dell'amministrazione dell'Associazione, viene informato direttamente e solamente l'OdV.

Da ultimo, all'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Associazione.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Associazione o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere uno dei soci che compongono gli organi associativi investiti dell'amministrazione dell'Associazione, l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso agli altri amministratori che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumeranno i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

5.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV predispose un apposito data base, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni report, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

5.4. Whistleblowing

I Flussi informativi di whistleblowing possono provenire da qualsivoglia dipendente e collaboratore dell'Associazione che rilevi un pericolo, una possibile frode o un altro rischio che possa configurare una violazione del Modello.

L'Associazione, al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni e in linea con le prescrizioni previste dal D.Lgs. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati p irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. whistleblowing) e in conformità con le previsioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01, comma 2-bis, così come modificato dalla suddetta legge:

- istituisce canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità

dell'Associazione, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato.

Ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di dipendenti o di collaboratori esterni che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal segnalante o dall'organizzazione sindacale da questi indicata.

Infine, ai sensi del comma 2-quater, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

A carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza vi è obbligo assoluto ed inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del loro mandato.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale

L'Associazione intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo. La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni sotto il controllo dell'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine dell'Associazione, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio del COP (si pensi ai volontari o, ancora, ai collaboratori).

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il codice etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome della Associazione al momento dell'adozione dello stesso. Tutti i dipendenti, i collaboratori a vario titolo e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico. Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Nei contratti stipulati con i terzi privati vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano questi ultimi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici ai quali è improntato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del COP.

Analoghe clausole vengono inserite nei contratti con i volontari e con tutti coloro che svolgono attività nell'interesse del COP, ivi inclusi di formatori e, più in generale, i collaboratori.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni associative con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'Organismo di Vigilanza, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Associazione, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di compliance e dei controlli ad essi correlati.

6.2. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con decisione degli amministratori, potranno essere istituiti nell'ambito del COP appositi sistemi di valutazione per la eventuale selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di partners con cui la stessa intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con la Associazione nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE

7.1. Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del COP, è adottato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Associazione, nonché delle prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla stessa.

Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono le componenti del Sistema della Associazione di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "Sistema preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte dal COP in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive/linee guida adottate dall'Associazione;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Nonché, classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello, dei principi di comportamento adottati e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello, del Codice Etico e/o della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;

- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, rimesso alle funzioni e/o organi dell'Associazione a ciò statutariamente preposti.

7.2. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai/dalle lavoratori/trici dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "illeciti disciplinari".

L'inosservanza delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce, inoltre, inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro di cui all'art. 2104 c.c.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei/delle lavoratori/trici rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori di cui alla L. 300/1970, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle misure di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti di cui alla procedura in tema di whistleblowing o che effettui segnalazioni che si rivelino poi infondate;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I/le Dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento disciplinare.

Qualora il/la lavoratore/trice sia incorso/a in una delle suddette violazioni, l'Associazione potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui l'Associazione decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata presa la decisione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile per le singole fattispecie, ogni diritto della Associazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore/trice della violazione del Sistema preventivo.

7.3. Misure sanzionatorie nei confronti degli/delle amministratori/trici

Nel caso in cui uno degli/delle amministratori/trici violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, dovrà essere informato l'OdV, che provvederà a informare l'intero Consiglio Direttivo, affinché provveda ad assumere e/o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto dell'Associazione.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte dell'intero Consiglio Direttivo, ivi inclusa della documentazione che di esso forma parte, l'OdV informa tempestivamente l'Assemblea, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

7.4. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori/trici esterni/e

Nel caso di violazione da parte di un/una collaboratore/trice esterno/a del COP (consulente, collaboratore/trice, volontario/a, fornitore, o rappresentante dell'Associazione in genere) delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui/colei che ha sottoscritto per la Associazione il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, uno dei componenti degli organi associativi investiti dell'amministrazione, adotta, nei confronti del/della medesimo/a autore/trice della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto della Associazione in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore/trice della violazione del Sistema preventivo.

7.5. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni al COP, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura sanzionatoria dall'Associazione o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la stessa, salvo deroga decisa dagli/dalle amministratori/trici, previo parere scritto dell'OdV.

8. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del modello sono – per espressa previsione legislativa – una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione e, dunque, nel caso di specie, all'organo investito dell'amministrazione dell'Associazione, ovvero del Consiglio Direttivo. Ne deriva che il potere si adattare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio Direttivo, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. Tenuto, altresì, conto delle attribuzioni statutariamente assegnate all'Assemblea dei Soci, il Modello dovrà essere approvato, in via definitiva, dall'Assemblea dei soci del COP, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione, sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Compete, invece, all'OdV la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio Direttivo. L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio Direttivo proposte in ordine all'aggiornamento ed all'adeguamento del Modello.

A mente dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017, il/la Revisore Legale dei Conti è investito/a del compito di vigilare sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio Direttivo, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno dell'Associazione e/o delle modalità di svolgimento della sua attività;
- modifiche normative.

Tutte le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV.